



COMUNE DI VERGIATE

(Provincia di Varese)

ORDINANZA N. 11 del 13/10/2023

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO. DIFFERIMENTO DELL'ATTIVAZIONE AL 23.10.2023

IL SINDACO

Richiamati gli artt. 4 del DPR n. 74/2013 e 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, in punto di individuazione dei limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione durante il periodo invernale;

Dato atto che il Comune di Vergiate è inserito nella zona climatica "E" di cui al citato art. 4 del DPR n. 74; conseguentemente, in via ordinaria, l'orario massimo di funzionamento degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento è stabilito in 14 ore giornaliere tra il giorno 15 del mese di ottobre e il giorno 15 del mese di aprile;

Visti gli artt. 5 del DPR n. 74/2013 e 7, comma 13, della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di incrementare o diminuire il periodo annuale di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Considerato che il Comune di Vergiate in data 5.3.2013 ha aderito al "Patto dei Sindaci per l'Energia Sostenibile – Covenant of Mayors", promosso dalla Commissione Europea, con successiva approvazione del Piano di Azione, che ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione;

Considerato, in particolare, che le temperature da ultimo registrate a Vergiate sono al di sopra della media stagionale e che le più recenti previsioni, parimenti indicano la persistenza anche nei prossimi giorni di una favorevole situazione climatica, con valori superiori a quelli medi del periodo di riferimento. Tale congiuntura giustifica l'adozione di misure improntate alla riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici;

Atteso peraltro che gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali e che, conseguentemente, il loro ridotto utilizzo costituisce una misura efficace sotto il profilo della tutela e sostenibilità ambientale, per quanto in Vergiate non si rilevino situazioni di attuale o imminente criticità, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

Ritenuto, in definitiva, che le circostanze sopra evidenziate integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74/2013 e all'art. 7, comma 13, della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Visti:

- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74/2013;
- l'art. 7 del documento di aggiornamento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, **differendo l'accensione al 23.10.2023.**

DISPONE

che la presente ordinanza non si applichi:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

INFORMA

che responsabile del procedimento relativo alla emanazione del presente provvedimento è il Geometra Marco Balzarini, l'Area interessata è l'Assetto ed uso del territorio, punto di contatto ambiente@comune.vergiate.va.it;

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione di copia del presente provvedimento:

- ai competenti organi di vigilanza, per l'adozione delle opportune azioni e misure di controllo intese a garantire il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- all'Albo Pretorio del Comune di Vergiate, per la pubblicazione per tutto il periodo di validità

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni.

I suddetti termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio.



IL SINDACO
Dott. Daniele Parrino

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vergiate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da:

Daniele Parrino in data 13/10/2023